

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

RENTING TREN DEVICE Convenzione n.674

Polizza danni di durata mensile a protezione di dispositivi Mobile Device di Telecomunicazioni.

IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:

- IL DIP DANNI
- IL DIP AGGIUNTIVO DANNI
- IL GLOSSARIO
- LE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ASSICURAZIONE.

DATA DI REDAZIONE DEL PRESENTE SET INFORMATIVO 02/2021

“PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE I DOCUMENTI PRECONTRATTUALI”

Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Semplice e Chiari”.



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di Assicurazione è?

Renting Tren Device è una polizza emessa in esecuzione della Convenzione n. 674, che garantisce il Contraente da determinati eventi dannosi subiti dagli Apparecchi mobile device di telecomunicazione (Dispositivi), rigenerati dall'Azienda TrenDevice e noleggiati ai Clienti.



Che cosa è assicurato?

Il contratto di Assicurazione prevede due distinte garanzie:

✓ **Perdita Totale (garanzia sempre operante)**

Danno totale al Dispositivo derivante da:

1. Furto
2. Scippo
3. Rapina
4. Furto con destrezza
5. Danno materiale che renda irreparabile il Dispositivo o per il quale la riparazione avrebbe un costo superiore alla Somma Assicurata.

✓ **Danno Parziale (garanzia facoltativa)**

Danno materiale parziale al Dispositivo.

Per ogni Dispositivo da porre in garanzia è possibile acquistare 2 opzioni di copertura:

✓ **Opzione 1**

Comprende la sola garanzia Perdita Totale.

✓ **Opzione 2**

Comprende sia la garanzia Perdita Totale che la garanzia Danno Parziale.



Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi dalla garanzia assicurativa i seguenti eventi:

- ✗ **Danni che non pregiudicano il funzionamento del Dispositivo (ad esempio: rigature, graffi, scalfitture, danni estetici in genere);**
- ✗ **Danni da usura, deperimento, logoramento, effetti graduali di agenti atmosferici, ruggine, corrosione, incrostazione;**
- ✗ **Usura dei componenti consumabili del Dispositivo (batteria, cartucce, lampadine);**
- ✗ **Guasto batteria, guasto meccanico o elettrico, quando non dovuti ad urto / rottura;**
- ✗ **Danni dovuti da Intrusione di sabbia;**
- ✗ **Difetti seriali, vizi di fabbricazione, vizi occulti, malfunzionamenti oggetto di campagna di richiamo del produttore o distributore del Dispositivo;**
- ✗ **Danni di cui debba rispondere, per garanzia legale, il produttore o distributore del Dispositivo;**
- ✗ **Danni occorsi al software applicativo;**
- ✗ **Danno materiale, qualora il Dispositivo risulti, al momento dell'evento accidentale, non protetto da custodia rigida.**
- ✗ **Danni dovuti a dolo o colpa grave dell'Assicurato;**
- ✗ **Danni dovuti ad Inosservanza delle istruzioni del produttore o distributore del Dispositivo;**
- ✗ **Smarrimento;**
- ✗ **Danni derivanti da uso improprio del Dispositivo;**



Ci sono limiti di copertura?

Sono previste franchigie, scoperti e limiti di indennizzo.

! In caso di **Perdita Totale** l'Indennizzo viene riconosciuto con i seguenti limiti:

| Data avvenimento evento assicurato | Indennizzo riconosciuto |
|--|----------------------------|
| nei primi 6 mesi dall'inizio del Noleggio | 90% della Somma Assicurata |
| tra il 7° ed il 12° mese dall'inizio del Noleggio | 80% della Somma Assicurata |
| tra il 13° ed il 24° mese dall'inizio del Noleggio | 65% della Somma Assicurata |
| tra il 25° ed il 36° mese dall'inizio del Noleggio | 40% della Somma Assicurata |

! In caso di **Danno Parziale** l'Indennizzo viene riconosciuto con i seguenti limiti:

| Data avvenimento evento assicurato | Indennizzo riconosciuto |
|--|------------------------------|
| nei primi 6 mesi dall'inizio del Noleggio | 90% del costo di riparazione |
| tra il 7° ed il 12° mese dall'inizio del Noleggio | 80% del costo di riparazione |
| tra il 13° ed il 24° mese dall'inizio del Noleggio | 65% del costo di riparazione |
| tra il 25° ed il 36° mese dall'inizio del Noleggio | 40% del costo di riparazione |

! L'Assicurazione è valida esclusivamente per Dispositivi noleggiati a Clienti aventi residenza o sede legale in Italia.



Dove vale la copertura

Il Danno, qualora indennizzabile, è in copertura in qualsiasi parte del mondo sia avvenuto, ad esclusione di: Afghanistan, Antartico, Cocos, Georgia del Sud, Groenlandia, Heard e Mc Donald, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole Chagos, Isole Falkland, Isole Marshall, Isole Minori, Isole Salomone, Isole Wallis e Futuna, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Sahara Occidentale, Samoa, Sant'Elena, Somalia, Terre Australi Francesi, Timor Occidentale, Timor Orientale, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.



Che obblighi ho?

Il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza, il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno, ovvero il diritto di rivalsa per i danni risarciti obbligatoriamente a terzi.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso all'Assicuratore tempestivamente e fornire la documentazione richiesta e conservare le tracce e gli indizi del sinistro fino al sopralluogo del perito incaricato.



Quanto e come devo pagare?

Il contratto prevede la corresponsione di un Premio mensile per ogni Dispositivo da porre in garanzia.

L'entità del Premio dipende dalla Somma Assicurata, pari al valore del Dispositivo noleggiato, dall'Opzione di garanzia scelta per il Dispositivo e dalla durata della copertura.

Il premio deve essere corrisposto dal Contraente attraverso ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario il Broker Mansutti S.p.A. espressamente in qualità di Intermediario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Ogni Polizza emessa in esecuzione della Convenzione n. 674 ha durata mensile senza tacito rinnovo e garantisce tutti i Dispositivi per i quali è in corso un Contratto di Noleggio nel mese precedente.

Per ogni Dispositivo assunto in garanzia quindi, il Periodo di Durata dell'Assicurazione, ossia l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza (ovvero la data di consegna del Dispositivo dato a noleggio) e la data di scadenza dell'Assicurazione, è mensile e si rinnova di volta in volta mediante nuova emissione mensile di Polizza, per un massimo di 3 anni dall'inizio del Noleggio, cessando alla sua scadenza senza ulteriore possibilità di rinnovo. L'Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio è stato pagato entro i termini fissati nella Convenzione.



Come posso disdire la polizza?

Non è necessario inviare lettera raccomandata di disdetta in quanto la Polizza cessa alla scadenza senza tacito rinnovo.

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia: Net Insurance S.p.A.

Prodotto: Polizza Renting Tren Device

Data ultimo aggiornamento: 10/02/2021

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazioni prima della sottoscrizione del contratto.

Net Insurance S.p.A. - Società per Azioni fa parte del Gruppo Net Insurance - Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4, 00161 Roma, Tel. 06 89326.1 - Fax 06 89326.800; Sito internet: www.netinsurance.it; Email: info@netinsurance.it; PEC: netinsurance@pec.netinsurance.it

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni di cui ai Provvedimenti IVASS n. 1756 del 18/12/2000, n. 2131 del 4/12/2002, n.2444 del 10/7/2006, n. 3213000422 del 9/4/2013 e n. 231077 del 20/12/2017. Iscritta all'Albo delle imprese IVASS n. 1.00136

Il patrimonio netto di Net Insurance S.p.A. ammonta a € 65,6 milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a € 17,5 milioni e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammontano a € 48,1 milioni.

Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) ammonta a € 35,6 milioni; il requisito patrimoniale minimo (MCR) ammonta a € 12,7 milioni e i fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità ammontano a € 69,1 milioni. L'indice di solvibilità per il requisito patrimoniale di solvibilità (solvency ratio) è pari a 192%.

Tutti i dati sono desunti dal Bilancio della Società al 31/12/2019 disponibile sul sito internet dell'impresa al seguente link: <http://www.netinsurance.it>

Al contratto si applica la legge italiana.



Che Cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.

✓ Perdita Totale

Il Danno totale al Dispositivo derivante da Danno materiale che renda irreparabile il Dispositivo o per il quale la riparazione avrebbe un costo superiore alla Somma Assicurata, è in garanzia a condizioni che:

- sia generato da cause esterne, improvvise ed imprevedibili;
- non sia imputabile ad uso improprio del Dispositivo, negligenza, colpa grave, dolo dell'Assicurato o di soggetto di cui questi debba rispondere;
- sia esteriormente visibile;
- sia tale da impedire il corretto funzionamento dell'Apparecchio.

✓ Danno Parziale

Il Danno materiale parziale al Dispositivo è da considerarsi in garanzia a condizioni che:

- sia generato da cause esterne, improvvise ed imprevedibili;
- non sia imputabile ad uso improprio del Dispositivo, negligenza, colpa grave, dolo dell'Assicurato o di soggetto di cui questi debba rispondere;
- sia esteriormente visibile;
- sia tale da impedire il corretto funzionamento del Dispositivo.

| OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
|---|--|
| Opzione 1 | E' possibile assicurare ogni Dispositivo per la sola garanzia Perdita Totale, fino a concorrenza delle somme assicurate indicate in Polizza. |
| OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
| Opzione 2 | E' possibile assicurare ogni Dispositivo per le garanzie Perdita Totale e Danno Parziale, fino a concorrenza delle somme assicurate indicate in Polizza. |

|  Che Cosa NON è assicurato? | |
|--|---|
| Rischi esclusi | <p>Oltre a quanto indicato nel Dip Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni. Le coperture non sono operanti in caso di danni causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ Danni patrimoniali indiretti derivanti dal mancato uso del Dispositivo; ✗ Danni derivanti da atti di guerra, insurrezione, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni, esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. |

|  Ci sono limiti di copertura? | |
|---|--|
| <p>Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.</p> <p>! Condizioni di Operatività della Garanzia in caso di Perdita Totale per Danno materiale La Garanzia è operante a condizione che la riparazione sia stata oggetto di preventivo rilasciato da Centro di Assistenza Autorizzato, ovvero da Punto di vendita / assistenza convenzionato con Tren Device per la riparazione del Dispositivo in caso di Danno Materiale Accidentale.</p> <p>! Condizioni di Operatività della Garanzia in caso di Danno materiale parziale La Garanzia è operante a condizione che la riparazione sia stata effettuata da Centro di Assistenza Autorizzato, ovvero da Punto di vendita / assistenza convenzionato con Tren Device per la riparazione del Dispositivo in caso di Danno Materiale Accidentale.</p> | |

|  Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa? | |
|---|---|
| Cosa fare in caso di sinistro? | <p>Denuncia sinistro : In caso di Sinistro, l'Assicurato deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fare quanto possibile, direttamente o attraverso il Cliente, per evitare o diminuire il Danno, adoperandosi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero del Dispositivo sottratto o per la conservazione e la custodia di quello parzialmente danneggiato; - avvisare l'Assicuratore entro 3 giorni da quando ha avuto conoscenza del Sinistro, così come indicato dall'Art. 1913 c.c.; - corredare l'avviso di cui sopra da copia: <ul style="list-style-type: none"> o della fattura emessa da TrenDevice per l'acquisto del Dispositivo; o di copia del contratto di noleggio sottoscritto con il Cliente. <p>Inoltre, l'Assicurato deve:</p> <p>Perdita Totale In caso di Danno derivante da Furto, Scippo, Rapina, Furto con destrezza, fare tempestivamente, direttamente o attraverso il Cliente, denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo. Nella</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>denuncia dovrà essere indicata Net Insurance S.p.A. come Assicuratore del Dispositivo sottratto. La copia della denuncia dovrà poi essere trasmessa all'Assicuratore.</p> <p>In caso di Danno materiale, inoltrare all'Assicuratore copia del preventivo di riparazione rilasciato da Centro di Assistenza Autorizzato.</p> <p>Danno Parziale Inoltrare all'Assicuratore copia della fattura rilasciata dal Centro di Assistenza Autorizzato per la prestazione di riparazione del Dispositivo</p> <p>Le comunicazioni all'Assicuratore possono essere eseguite con le seguenti modalità: Per posta: Net Insurance S.p.A. c/o Casella Postale 106 - 26100 CREMONA - Italia Per e-mail: claims@netinsurance.it Fax +39 0697625707</p> |
| | Assistenza diretta in convenzione: Non sono previste prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con la Compagnia. |
| | Gestione da parte di altre imprese: ---- |
| | Prescrizione: si rammenta al Contraente che i diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono, in base al codice civile, in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. |
| Dichiarazioni inesatte o reticenti | Eventuali dichiarazioni false o reticenti relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio rese in sede di conclusione del contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. |
| Obblighi dell'impresa | Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, l'Assicuratore determina l'indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione agli aventi diritto e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 giorni dalla data in cui è stato firmato l'atto di liquidazione. |

| | |
|--|---|
|  Quanto e come devo pagare? | |
| Premio | Il Premio di Assicurazione è comprensivo di imposta. |
| Rimborso | Per ogni Dispositivo in garanzia, in caso di recesso a seguito di sinistro esercitato dall'Assicuratore, quest'ultimo, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Rischio non corso. |

| | |
|--|--|
|  Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
| Durata | Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni. Entro il giorno 10 di ogni mese, il Contraente comunica all'Assicuratore, i dati relativi ai Dispositivi, per i quali è in corso un Contratto di Noleggio nel mese precedente, con indicazione, per ogni Dispositivo dell'Opzione di copertura scelta e della Somma Assicurata. A seguito della comunicazione l'Assicuratore, emette apposita Polizza che attesta la durata della copertura. |
| Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |

| | |
|--|--|
|  Come posso disdire la polizza? | |
| Ripensamento dopo la stipulazione | Il contratto non prevede il diritto del Contraente di recedere entro un determinato termine dalla stipula. |
| Risoluzione | Non sono previsti casi in cui il Contraente ha il diritto di risolvere il contratto. |



A chi è rivolto questo prodotto

Il contratto è rivolto al Contraente, che è anche Assicurato e Beneficiario, che intende garantire gli Apparecchi mobile device di telecomunicazione (Dispositivi), da esso rigenerati e successivamente noleggiati a Clienti persone fisiche o giuridiche, a seguito di Perdita Totale o Danno Parziale avvenute durante il Noleggio.



Quali costi devo sostenere?

Sul Premio pagato, incidono i seguenti costi per l'intermediazione assicurativa, a carico del Contraente:

- quota parte del premio imponibile in valore percentuale, percepita in media per l'intermediazione assicurativa pari al 30,00%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

| | |
|---|---|
| <p>All'impresa assicuratrice</p> | <p>I reclami, intesi come una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di un'impresa di assicurazione o di un suo agente e relativi dipendenti o collaboratori, riguardo ad un contratto o ad un servizio assicurativo (Regolamento ISVAP n. 24 del 2008, art. 2 lett. t bis), devono essere inoltrati, in forma scritta, tramite posta, fax o e-mail, a:</p> <p style="text-align: center;">Net Insurance S.p.A. - Ufficio Reclami Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4 - 00161 Roma Fax 06 89326.570 - Pec: ufficio.reclami@pec.netinsurance.it</p> <p>Al fine di un'ottimale gestione dei reclami devono essere forniti i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nome, cognome e domicilio del reclamante ed eventuale recapito telefonico e/o indirizzo email; • numero di polizza; • numero di sinistro, qualora aperto; • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • ogni documentazione utile a sostegno della lamentela unita in allegato. <p>La Compagnia, ricevuto il reclamo, ha 45 giorni (termine che può estendersi per un massimo di ulteriori 15 giorni nel caso di reclamo relativo al comportamento di un agente o relativo dipendente o collaboratore, laddove l'impresa richieda a quest'ultimo documentazione integrativa per la gestione del reclamo) per fornire un riscontro motivato al reclamante, in un linguaggio semplice e facilmente comprensibile.</p> <p>Si ricorda che non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.</p> |
| <p>All'IVASS</p> | <p>Qualora il diretto interessato, anche tramite i suoi rappresentanti, non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o non abbia ricevuto risposta nel termine massimo di 45 giorni (prorogabile per un massimo di ulteriori 15 giorni nel caso sopra indicato), prima di interessare l'Autorità giudiziaria, può rivolgersi a:</p> <p style="text-align: center;">800486661 – Fax 06.42133745 – 42133353 www.ivass.it</p> <p>La richiesta dovrà essere redatta in forma scritta e contenere le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dati anagrafici del reclamante (nome, cognome, indirizzo postale, indirizzo email - se disponibile anche indirizzo PEC, eventuale recapito telefonico); • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. |

| | |
|--|---|
| | <p>Per la presentazione del reclamo all'IVASS, sul sito dell'Autorità è presente un apposito modulo da utilizzare per fornire tutti gli elementi necessari alla trattazione del reclamo.</p> <p>Devono essere inoltrati direttamente all'IVASS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni) e relativi regolamenti attuativi; • i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. del 6 settembre 2005 n. 206 (vendita a distanza); • i reclami già presentati direttamente all'impresa di assicurazione o agli agenti, che non hanno ricevuto risposta entro il termine previsto dal Regolamento ISVAP n. 24/2008 da parte dei soggetti interessati o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente; • i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere. |
|--|---|

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

| | |
|--|--|
| Mediazione | <p>Tutte le controversie relative ai contratti di assicurazione stipulati con la Net Insurance S.p.A. sono soggette alla giurisdizione italiana, pertanto resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione (art. 5 D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni) deferendo la controversia esclusivamente a organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (www.giustizia.it).</p> <p>Per i prodotti ove previsto è possibile l'utilizzo dell'Arbitrato, nella forma e nella modalità previsti dalle condizioni di assicurazione.</p> <p>Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami per cui si sia già adita l'Autorità Giudiziaria o per i quali presso quest'ultima sia pendente un procedimento.</p> |
| Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa. |
| Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa che ha stipulato il contratto (rintracciabile all'indirizzo http://ec.europa.eu/finance/fin-net/), o all'IVASS che provvede all'inoltro dandone notizia al reclamante. |

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE ED ALL'ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA.

Condizioni di Assicurazione Polizza Renting Tren Device



Sommario

| | |
|--|----------|
| GLOSSARIO | 2 |
| <i>Definizioni generali</i> | 2 |
| PREMESSA | 4 |
| CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE | 4 |
| Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio..... | 4 |
| Art. 2 - Durata dell'Assicurazione - Premio | 4 |
| Art. 3 - Modifiche dell'Assicurazione..... | 4 |
| Art. 4 - Forma delle comunicazioni | 4 |
| Art. 5 - Recesso in caso di Sinistro | 4 |
| Art. 6 - Riduzione della Somma Assicurata..... | 5 |
| Art. 7 - Validità territoriale..... | 5 |
| Art. 8 - Prova | 5 |
| Art. 9 - Oneri fiscali..... | 5 |
| Art. 10 - Altre assicurazioni..... | 5 |
| Art.11 - Esagerazione dolosa del Danno | 5 |
| Art. 12 - Limite massimo dell'Indennizzo | 5 |
| Art. 13 - Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente | 5 |
| Art. 14 - Legge applicabile | 6 |
| Art. 15 - Termine di Prescrizione..... | 6 |
| Art. 16 - Glossario - Rinvio alle norme di Legge..... | 6 |
| COSA SI ASSICURA | 6 |
| Art. 17 - Somma Assicurata | 6 |
| Art. 18 - Oggetto dell'Assicurazione..... | 6 |
| Art. 19 - Determinazione dell'Indennizzo | 6 |
| ESCLUSIONI E LIMITAZIONI DI GARANZIA | 7 |
| Art. 20 - Condizioni di Operatività della Garanzia | 7 |
| Art. 21 - Esclusioni | 7 |
| COSA FARE IN CASO DI SINISTRO | 8 |
| Art. 22 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro | 8 |
| Art. 23 - Procedura per la valutazione del Danno | 8 |
| Art. 24 - Recupero del Dispositivo rubato..... | 9 |
| Art. 25 - Pagamento dell'Indennizzo..... | 9 |
| | |
| INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI | 1 |
| | |
| NUMERI UTILI | 1 |



GLOSSARIO

Per una corretta comprensione delle Condizioni di Assicurazione, consultare il significato convenzionale, avente valore contrattuale, attribuito ai termini che seguono.

Definizioni generali

Appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito al Certificato di Polizza, per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra l'Assicuratore ed il Contraente.

Assicurato / Contraente

TrenDevice, quale soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicuratore

Net Insurance S.p.A. per le altre garanzie.

Assicurazione

Il presente contratto di assicurazione.

Beneficiario

TrenDevice, quale soggetto che riceve l'Indennizzo.

Broker

MANSUTTI S.p.A., broker di assicurazione, quale soggetto che, ai sensi del Regolamento IVASS n. 40 / 2018, esercita a titolo oneroso attività di distribuzione assicurativa.

Centro di Assistenza Convenzionato

Punto di vendita / assistenza convenzionato con TrenDevice per la riparazione del Dispositivo in caso di Danno Materiale Accidentale.

Cliente

La persona fisica o giuridica che stipula il Contratto di Noleggio con il Noleggiatore.

Contratto di Noleggio

Il contratto, stipulato tra il Noleggiatore ed il Cliente, con cui il Noleggiatore mette a disposizione e conferisce in godimento il Dispositivo per un periodo di tempo determinato, verso il pagamento di un canone.

Danni

I danni indennizzabili ai sensi dell'Assicurazione.

Data di Decorrenza

Il momento da cui decorre l'Assicurazione. Essa coincide con la data di consegna del Dispositivo al Cliente.

Dispositivo

Apparecchio mobile device di telecomunicazione rigenerato da TrenDevice. A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- iPhone
- Samsung Galaxi
- Huawei

Furto

Sottrazione della cosa mobile altrui a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto.

Furto con destrezza

Furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti.

Garanzia

La copertura assicurativa, per la quale, in caso di Sinistro, l'Assicuratore procede all'Indennizzo del Danno subito dall'Assicurato e per la quale sia stato pagato il relativo Premio.

Indennizzo

La somma dovuta dall'Assicuratore in caso di Sinistro.

IVASS

Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.

Noleggiatore

TrenDevice.

Condizioni di Assicurazione

Polizza Renting Tren Device



Parte

L'Assicuratore e l'Assicurato, quando riferiti singolarmente.

Parti

L'Assicuratore e l'Assicurato, quando riferiti congiuntamente.

Periodo di Durata dell'Assicurazione.

Il periodo mensile di durata del contratto di assicurazione.

Polizza

Il documento che prova l'Assicurazione e che riporta gli elementi principali dell'Assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore.

Prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini di legge.

Primo rischio assoluto

Forma di assicurazione per la quale l'Assicuratore risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato capitale senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c.

Rapina

Impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, mediante violenza alla persona o minaccia.

Recesso

Diritto di recedere dall'Assicurazione e di farne cessare gli effetti.

Rischio

La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scadenza dell'Assicurazione

La data in cui cessano gli effetti dell'Assicurazione.

Scippo

Il furto commesso strappando il bene di mano o di dosso alla persona che lo detiene.

Set Informativo

L'insieme della documentazione contrattuale (DIP Base, DIP Aggiuntivo, Condizioni Generali di Assicurazione comprensive del Glossario) da consegnare al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Somma Assicurata

L'importo massimo per il quale è prestata la Garanzia.

TrenDevice

La società Tren Device S.p.A., con sede legale in Via Borgonuovo, 4, 20121 Milano, P.IVA 02162920654, azienda specializzata nella rigenerazione di apparecchi mobili di telecomunicazione.

Condizioni di Assicurazione

Polizza Renting Tren Device



PREMESSA

Premesso che:

- TrenDevice è un'innovativa azienda operante nell'economia circolare hi-tech ed è specializzata nella rigenerazione e successivo noleggio di Dispositivi;
- TrenDevice intende tutelare l'integrità del proprio patrimonio con una copertura assicurativa per il caso di danni ai Dispositivi;
- TrenDevice ha individuato, attraverso il Broker, in Net Insurance S.p.A. la compagnia di assicurazione più adatta a fornire la copertura richiesta;
- TrenDevice e Net Insurance S.p.A. hanno pertanto sottoscritto la Convenzione assicurativa n. 674 (più avanti, la "Convenzione"), per normare l'accordo relativo alle precedenti lettere b) e c);
- la copertura assicurativa per ogni Dispositivo in garanzia è regolata dalle Condizioni di Assicurazione di cui al seguito,

in esecuzione della Convenzione, l'Assicuratore emetterà ogni mese un'apposita Polizza a garanzia di tutti i Dispositivi che la Contraente ha noleggiato nel mese precedente (si intendono in copertura sia i Noleggi iniziati nel mese oggetto del rischio che quelli iniziati precedentemente, purché da non più di 3 anni).

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - Durata dell'Assicurazione - Premio

In esecuzione della Convenzione, l'Assicuratore ogni mese emetterà una Polizza a garanzia di tutti i Dispositivi per i quali è in corso un Contratto di Noleggio nel mese precedente.

Ogni Polizza emessa in esecuzione della Convenzione ha durata mensile senza tacito rinnovo.

Per ogni Dispositivo assunto in garanzia quindi, il Periodo di Durata dell'Assicurazione, ossia l'arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza (ovvero la data di consegna del Dispositivo dato a noleggio) e la data di scadenza dell'Assicurazione, è mensile e si rinnova di volta in volta, mediante nuova emissione mensile di Polizza, per un massimo di 3 anni dall'inizio del Noleggio, cessando alla sua scadenza senza ulteriore possibilità di rinnovo.

L'Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio è stato pagato entro i termini fissati nella Convenzione.

Il Premio è a carico del Contraente.

Art. 3 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni al contratto di Assicurazione devono essere approvate per iscritto.

Art. 4 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, salvo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali anche in termini di utilizzo di sistemi e documenti informatici, nonché di posta elettronica, devono essere effettuate per iscritto e producono effetti dal momento in cui pervengono all'Assicuratore.

Art. 5 - Recesso in caso di Sinistro

Per ogni Dispositivo in garanzia, dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, le Parti, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di almeno 30 giorni.

Condizioni di Assicurazione

Polizza Renting Tren Device



In caso di recesso esercitato dall'Assicuratore, quest'ultimo, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.

Art. 6 – Riduzione della Somma Assicurata

Per ogni Dispositivo, in caso di Sinistro, la Somma Assicurata si intende ridotta con effetto immediato di un importo uguale a quello del Danno indennizzabile senza corrispondente restituzione del Premio.

Qualora a seguito del Sinistro stesso l'Assicuratore decida invece di recedere dall'Assicurazione, si farà luogo al rimborso del Premio, al netto dell'imposta, non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Art. 7 – Validità territoriale

L'Assicurazione è valida esclusivamente per Dispositivi noleggiati a Clienti aventi residenza o sede legale in Italia.

Il Danno, qualora indennizzabile, è in copertura in qualsiasi parte del mondo sia avvenuto, ad esclusione di:

Afghanistan, Antartico, Cocos, Georgia del Sud, Groenlandia, Heard e Mc Donald, Isola Bouvet, Isola Christmas, Isola Pitcairn, Isole Chagos, Isole Falkland, Isole Marshall, Isole Minori, Isole Salomone, Isole Wallis e Futuna, Kiribati, Micronesia, Nauru, Niue, Palau, Sahara Occidentale, Samoa, Sant'Elena, Somalia, Terre Australi Francesi, Timor Occidentale, Timor Orientale, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.

Art. 8 - Prova

È a carico di chi richiede l'Indennizzo, provare che sussistono gli elementi che valgono a costituire il suo diritto.

Art. 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.

Allo stato della normativa, il premio della Garanzia è soggetto ad imposta al 22,25%.

Art. 10 - Altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare eventuali altre assicurazioni riguardanti gli stessi Rischi garantiti dalla presente Assicurazione.

In caso di Sinistro il Contraente ha l'obbligo di darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'art. 1910 c.c.

Art.11 - Esagerazione dolosa del Danno

L'Assicurato che aumenta volutamente l'ammontare del Danno, dichiara beni assicurati che non esistevano al momento del Sinistro, utilizza mezzi e/o documenti falsi o fraudolenti, modifica le tracce ed i residui del Sinistro o lo aggrava, perde il diritto all'Indennizzo

Art. 12 - Limite massimo dell'Indennizzo

A nessun titolo l'Assicuratore potrà essere tenuto a pagare un importo maggiore della Somma Assicurata.

Art. 13 - Giurisdizione, Procedimento di mediazione, Foro competente

Tutte le Controversie relative alla presente Assicurazione sono soggette alla giurisdizione italiana. In caso di Controversia tra le Parti, è possibile adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni deferendo la Controversia esclusivamente ad organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (www.giustizia.it). Qualora successivamente si ricorra all'Autorità Giudiziaria, foro competente è il luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Assicurato.

Condizioni di Assicurazione

Polizza Renting Tren Device



Art. 14 - Legge applicabile

La Legge applicabile al contratto è quella italiana.

Art. 15 - Termine di Prescrizione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dall'Assicurazione nei Rami Danni si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

Art. 16 - Glossario - Rinvio alle norme di Legge

Il Glossario è parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione. Per quanto non diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

COSA SI ASSICURA

Art. 17 - Somma Assicurata

Per ogni Dispositivo la somma assicurata è pari al valore iniziale di libro (al netto di IVA ove scorporabile) secondo le scritture contabili del Contraente, con il massimo di € 1.000,00 (mille).

Per ogni Dispositivo la somma assicurata resta invariata fino al termine finale dell'Assicurazione.

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto.

Non si intende, pertanto, operante la regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c.

Art. 18 - Oggetto dell'Assicurazione

Nei limiti della Somma Assicurata, l'Assicuratore indennizza i seguenti Danni materiali e diretti al Dispositivo assicurato:

18.1. PERDITA TOTALE (Garanzia presente se si sceglie l'Opzione 1 o l'Opzione 2)

Danno totale al Dispositivo derivante da:

1. Furto
2. Scippo
3. Rapina
4. Furto con destrezza
5. Danno materiale che renda irreparabile il Dispositivo o per il quale la riparazione avrebbe un costo superiore alla Somma Assicurata. Il Danno è in garanzia a condizioni che:
 - sia generato da cause esterne, improvvise ed imprevedibili;
 - non sia imputabile ad uso improprio del Dispositivo, negligenza, colpa grave, dolo dell'Assicurato o di soggetto di cui questi debba rispondere;
 - sia esteriormente visibile;
 - sia tale da impedire il corretto funzionamento dell'Apparecchio.

18.2. DANNO PARZIALE (Garanzia presente se si sceglie l'Opzione 2)

Danno materiale parziale al Dispositivo, da considerarsi in garanzia a condizioni che:

- sia generato da cause esterne, improvvise ed imprevedibili;
- non sia imputabile ad uso improprio del Dispositivo, negligenza, colpa grave, dolo dell'Assicurato o di soggetto di cui questi debba rispondere;
- sia esteriormente visibile;
- si tale da impedire il corretto funzionamento del Dispositivo.

Art. 19 - Determinazione dell'Indennizzo

Nei limiti della Somma Assicurata, in caso di Sinistro in garanzia, l'Assicuratore riconosce all'Assicurato un Indennizzo così calcolato:

Condizioni di Assicurazione

Polizza Renting Tren Device



PERDITA TOTALE (Garanzia di cui all'Art. 18.1)

- Indennizzo pari al 90% della Somma Assicurata in caso di evento avvenuto nei primi 6 mesi dalla data di consegna del Dispositivo dato a noleggio;
- Indennizzo pari al 80% della Somma Assicurata in caso di evento avvenuto tra il 7° ed il 12° mese dalla data di consegna del Dispositivo dato a noleggio;
- Indennizzo pari al 65% della Somma Assicurata in caso di evento avvenuto tra il 13° ed il 24° mese dalla data di consegna del Dispositivo dato a noleggio;
- Indennizzo pari al 40% della Somma Assicurata in caso di evento avvenuto tra il 25° ed il 36° mese dalla data di consegna del Dispositivo dato a noleggio;

DANNO PARZIALE (Garanzia di cui all'Art. 18.2)

- Indennizzo pari al 90% del costo di riparazione in caso di evento avvenuto nei primi 6 mesi dalla data di consegna del Dispositivo dato a noleggio;
- Indennizzo pari al 80% del costo di riparazione in caso di evento avvenuto tra il 7° ed il 12° mese dalla data di consegna del Dispositivo dato a noleggio;
- Indennizzo pari al 65% del costo di riparazione in caso di evento avvenuto tra il 13° ed il 24° mese dalla data di consegna del Dispositivo dato a noleggio;
- Indennizzo pari al 40% del costo di riparazione in caso di evento avvenuto tra il 25° ed il 36° mese dalla data di consegna del Dispositivo dato a noleggio.

ESCLUSIONI E LIMITAZIONI DI GARANZIA

Art. 20 – Condizioni di Operatività della Garanzia

La Garanzia è operante a condizione che:

1. In caso di Danno materiale (Art. 18.1.5.), la riparazione sia stata oggetto di preventivo rilasciato da Centro di Assistenza Autorizzato;
2. In caso di Danno materiale (Art. 18.2), la riparazione sia stata effettuata da Centro di Assistenza Autorizzato.

L'elenco dei Centri di Assistenza Autorizzati è disponibile sul sito: www.trendevice.com

Art. 21 - Esclusioni

La Garanzia non è operante in caso di:

1. Danni che non pregiudicano il funzionamento del Dispositivo (ad esempio: rigature, graffi, scalfitture, danni estetici in genere);
2. Danni da usura, deperimento, logoramento, effetti gradualmente di agenti atmosferici, ruggine, corrosione, incrostazione;
3. Usura dei componenti consumabili del Dispositivo (batteria, cartucce, lampadine)
4. Guasto batteria, guasto meccanico o elettrico, quando non dovuti ad urto / rottura;
5. Danni dovuti da Intrusione di sabbia;
6. Difetti seriali, vizi di fabbricazione, vizi occulti, malfunzionamenti oggetto di campagna di richiamo del produttore o distributore del Dispositivo;
7. Danni di cui debba rispondere, per garanzia legale, il produttore o distributore del Dispositivo;
8. Danni occorsi al software applicativo;
9. Danno materiale, qualora il Dispositivo risulti, al momento dell'evento accidentale, non protetto da custodia rigida.
10. Danni dovuti a dolo o colpa grave dell'Assicurato;
11. Danni dovuti ad Inosservanza delle istruzioni del produttore o distributore del Dispositivo;
12. Smarrimento;

Condizioni di Assicurazione

Polizza Renting Tren Device



13. Danni derivanti da uso improprio del Dispositivo;
14. Danni patrimoniali indiretti derivanti dal mancato uso del Dispositivo;
15. Danni derivanti da atti di guerra, insurrezione, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni, esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 22 – Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve:

- fare quanto possibile, direttamente o attraverso il Cliente, per evitare o diminuire il Danno, adoperandosi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero del Dispositivo sottratto o per la conservazione e la custodia di quello parzialmente danneggiato;
- avvisare l'Assicuratore entro 3 giorni da quando ha avuto conoscenza del Sinistro, così come indicato dall'Art. 1913 c.c.;
- corredare l'avviso di cui sopra:
 - a) da copia della fattura emessa da TrenDevice per l'acquisto del Dispositivo.
 - b) di copia del contratto di noleggio sottoscritto con il Cliente.

Inoltre, l'Assicurato deve:

PERDITA TOTALE (Garanzia di cui all'Art. 18.1)

In caso di Danno derivante da Furto, Scippo, Rapina, Furto con destrezza, fare tempestivamente, direttamente o attraverso il Cliente, denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo. Nella denuncia dovrà essere indicata Net Insurance S.p.A. come Assicuratore del Dispositivo sottratto. La copia della denuncia dovrà poi essere trasmessa all'Assicuratore.

In caso di Danno materiale, inoltrare all'Assicuratore copia del preventivo di riparazione rilasciato da Centro di Assistenza Autorizzato

DANNO PARZIALE (Garanzia di cui all'Art. 18.2)

Inoltrare all'Assicuratore copia della fattura rilasciata dal Centro di Assistenza Autorizzato per la prestazione di riparazione del Dispositivo

Le comunicazioni all'Assicuratore possono essere eseguite con le seguenti modalità:

Per posta: Net Insurance S.p.A. c/o Casella Postale 106 - 26100 CREMONA - Italia

Per e-mail: claims@netinsurance.it Fax +39 0697625707

Art. 23 - Procedura per la valutazione del Danno

L'ammontare del Danno è concordato dall'Assicuratore, o da persona da questa incaricata, con l'Assicurato o con una persona da lui designata. Alternativamente le Parti, di comune accordo, possono nominare due periti, uno per Parte, con apposito atto unico.

I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Condizioni di Assicurazione

Polizza Renting Tren Device



Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex Art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche, avanti ad organismo di mediazione abilitato.

Art. 24 - Recupero del Dispositivo rubato

Se il Dispositivo rubato viene recuperato, l'Assicurato deve darne avviso all'Assicuratore appena ne abbia notizia.

Il Dispositivo recuperato diviene di proprietà dell'Assicuratore, se questi ha indennizzato integralmente il Danno.

Se invece l'Assicuratore ha indennizzato il Danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato sino a concorrenza della parte di Danno eventualmente rimasta scoperta dall'Assicurazione; il resto spetta all'Assicuratore. In ogni caso l'Assicurato ha facoltà di conservare il Dispositivo recuperato previa restituzione all'Assicuratore dell'Indennizzo ricevuto.

Art. 25 - Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della Garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Assicuratore deve provvedere al pagamento dell'Indennizzo al Beneficiario, entro 30 giorni dalla data di perfezionamento dell'atto di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione in base all'art. 2742 del Codice Civile.



INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Informativa ai sensi e per gli effetti dell'Art. 13 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016

Il **Gruppo Net Insurance**, costituito dalle società **Net Insurance S.p.A.**, e **Net Insurance Life S.p.A.** (più avanti, anche "l'Assicuratore") con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (più avanti, anche il "Regolamento"), ed in coerenza del principio di trasparenza e consapevolezza delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati, rende la presente informativa.

1) Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento è il **Gruppo Net Insurance**, con sede legale in sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, alla quale ha fornito i suoi dati personali.

2) Liceità e Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso:

- a) è diretto all'espletamento da parte dell'Assicuratore delle finalità di conclusione ed esecuzione dei contratti attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa a cui l'Assicuratore è autorizzato ai sensi della Legge;
- b) può anche essere diretto, con esclusione dei dati sensibili (ad es: stato di salute) all'espletamento da parte dell'Assicuratore, previo Suo esplicito consenso, al trattamento dei dati personali per finalità di "marketing diretto" attraverso strumenti tradizionali e automatizzati di contatto per la comunicazione commerciale, l'offerta di prodotti o servizi, l'invio di materiale pubblicitario per la vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato da parte dell'Assicuratore. Per tali finalità l'Assicuratore può far ricorso sia a strumenti automatizzati di contatto come la posta elettronica, il telefax, i messaggi del tipo mms (multimedia messaging service) o sms (short message service) o strumenti di altro tipo, sia a modalità tradizionali, come la posta cartacea, e le chiamate telefoniche tramite operatore.

3) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli di natura sensibile:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate nella Legge;
- b) avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e/o da altri soggetti in qualità di responsabili e/o incaricati del trattamento.

4) Destinatari dei dati

- a) I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 2, lettera a) - ad altri soggetti della filiera assicurativa, quali coassicuratori, riassicuratori, società di archiviazione, società di gestione dei sinistri, fiduciari peritali e legali, enti di controllo (IVASS, COVIP, CONSAP, UIF, Banca d'Italia), Autorità Giudiziaria ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati personali è obbligatoria ai sensi della Legge o per la finalità di conclusione / esecuzione del contratto assicurativo.
- b) Inoltre i dati personali possono essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui al punto 2, lettera a), a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate,) ai sensi delle vigenti disposizioni della Legge.



5) Periodo di conservazione dei dati

L'Assicuratore è obbligato a conservare i dati personali:

- riguardo ai contratti assicurativi, per cinque anni dalla data in cui il contratto ha cessato di avere effetto e per cinque anni dalla data di eliminazione senza pagamento di indennizzo o del pagamento di tutti gli importi dovuti a titolo di risarcimento e di spese dirette (Art. 8 del Regolamento ISVAP n.27/2008);
- riguardo ad ogni altro documento / contratto, per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione (Art. 2220 del Codice Civile).

6) Diritti dell'Interessato

6.1) Il Regolamento conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti in relazione ai dati personali comunicati, che potranno essere esercitati nei limiti e in conformità a quanto previsto dalla normativa:

- Diritto di accesso ai suoi dati personali (Art. 15);
- Diritto di rettifica (Art. 16);
- Diritto di cancellazione (diritto all'oblio) (Art. 17);
- Diritto di limitazione di trattamento (Art. 18);
- Diritto alla portabilità dei dati (Art. 20);
- Diritto di opposizione (Art. 21);
- Diritto di contattare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all'esercizio dei diritti derivanti dal Regolamento. Il DPO può essere contattato come indicato nel successivo punto;

6.2) Per esercitare i diritti, può scrivere a:

NET INSURANCE S.p.A.

Responsabile Protezione Dati

Via Giuseppe Antonio Guattani, 4,

00161 Roma

ResponsabileProtezioneDati@netinsurance.it

ResponsabileProtezioneDati@pec.netinsurance.it

6.3) Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziale, Lei ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità a cui è demandato il controllo del rispetto del regolamento; per l'Italia: **il Garante per la protezione** nelle seguenti modalità:

- a) raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia,11 -00187 Roma
- b) messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a protocollo@pec.gpdp.it.



NUMERI UTILI

Sito www.netinsurance.it

PER DENUNCIARE UN SINISTRO:

Per posta: Net Insurance S.p.A. c/o Casella Postale 106 - 26100 CREMONA - Italia

Per e-mail: claims@netinsurance.it Fax +39 0697625707

PER TUTTE LE ALTRE INFORMAZIONI

Numero Verde 800 9096 44 (Contact Center)

Sito: www.netinsurance.it/wecare

Fax + 39 06 97625707

PER INOLTARE UN RECLAMO

Net Insurance S.p.A. - C.A. Ufficio Reclami – Via Giuseppe Antonio Guattani, 4 -
00161 ROMA

Fax +39 06 89326570

PEC: ufficio.reclami@pec.netinsurance.it